



# Provincia di Avellino

## SETTORE 2

Programmazione strategica e Progettazione per il Territorio  
Centrale di Committenza Provinciale

Gara a procedura negoziata per l'appalto a corpo, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art. 1 del d.l. n. 76 del 16/7/2020, dei lavori di recupero integrato del Castello di Gesualdo - CIG 84173676FC - CUP J47C19000160003

## VERBALE DI GARA

### SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaventi (2020), il giorno undici (11) del mese di novembre alle ore 10:23 nella sede della Provincia di Avellino, si è insediata in seduta pubblica la Commissione giudicatrice costituita dai seguenti componenti, giusta determina n. 2095 del 3/11/2020:

- 1) ing. Silvestro Aquino, tecnico esperto incaricato, in qualità di presidente;
- 2) arch. Vincenzo De Maio, tecnico esperto incaricato, in qualità di commissario;
- 3) geom. Alberto Grasso, tecnico esperto incaricato, in qualità di commissario;
- 4) geom. Enzo De Falco, dipendente della Centrale di Committenza, in qualità di segretario verbalizzante.

Alla presenza del RUP ing. Antonio Marro, effettuato l'accesso al portale gare telematiche, il Presidente riapre la seduta pubblica di gara in diretta streaming e la Commissione procede all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori di recupero integrato del Castello di Gesualdo, dell'importo complessivo a base d'asta di € 2.851.441,65 di cui € 2.758.974,01 per lavori, € 92.467,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### PREMESSO CHE

– con precedente verbale di seduta pubblica del 13/10/2020:

- a) è stato formulato l'elenco dei partecipanti alla gara di appalto per un totale di 8 concorrenti;
- b) sono state verificate, in ordine cronologico di arrivo, le 8 offerte presentate tutte ammesse con riserva per irregolarità sanabili tramite soccorso istruttorio;
- c) la seduta del 13/10/2020 è stata poi sospesa affinché il RUP potesse formalizzare:
  - c.1) a norma dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, le richieste di integrazione della documentazione irregolare od omessa dai concorrenti ammessi con riserva di cui al precedente verbale, entro i termini di legge a pena di esclusione;
  - c.2) a norma del capo 14. del disciplinare di gara, le richieste di chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese dai concorrenti ammessi con riserva di cui al precedente verbale, entro i termini ingiunti a pena di esclusione dalla gara;
  - c.3) a norma dell'art. 80 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, le richieste di integrazione probatoria nei confronti dei concorrenti che si trovano nelle situazioni di irregolarità di cui all'art. 80 commi 1 e 5 del d.lgs. 50/2016, per le quali l'esclusione non è automatica ma l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

– il RUP con ingiunzioni inviate tramite il Portale ha intimato ai concorrenti ammessi con riserva:

- a) di integrare la documentazione irregolare od omessa nella domanda di gara, nonché di fornire ogni utile chiarimento in merito a quanto richiesto, assegnando un termine perentorio di 10 gg. per la regolarizzazione delle proprie offerte a pena di esclusione dalla gara;
- b) nonché, in presenza di reati o illeciti, di fornire, entro lo stesso termine perentorio, ogni documento di prova utile a dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

– a fronte delle predette ingiunzioni, tutti i concorrenti interpellati hanno inviato tramite il Portale, in tempo utile, la documentazione integrativa richiesta completa di chiarimenti;

– con avviso n. 27390 del 4/11/2020, inviato tramite il Portale, tutti i concorrenti ammessi a gara sono stati informati dell'attuale seduta pubblica, nonché con ulteriori avvisi in data odierna è stata comunicata in piattaforma l'ora di avvio della diretta streaming;

## LA COMMISSIONE

A. Prende atto che la documentazione trasmessa dai concorrenti interpellati per il soccorso istruttorio è già stata esaminata in via preliminare dal RUP, presente alla seduta, il quale **dichiara di escludere** dalla gara i seguenti concorrenti per difetto di regolarizzazione della propria offerta:

CONCORRENTI ESCLUSI		
N.	Operatore Economico	Motivazione
5	G.M.A. Costruzioni s.r.l. – c.f. 04159281213	A seguito di controllo dell'ultima attestazione SOA presso il Casellario delle imprese dell'ANAC è emerso che il concorrente ha acquisito, in data successiva alla presentazione dell'offerta ma comunque entro il termine di legge (180gg.) per l'ultravigenza della precedente SOA n. 6527/63/01 scaduta il 14/10/2020, una nuova attestazione SOA n. 7876/63/01 del 12/10/2020 con la quale la qualificazione per la categoria OG11 è stata revocata con consecutiva perdita del requisito professionale per la partecipazione alla gara. La nuova attestazione SOA esibita dall'impresa con soccorso istruttorio afferisce, invece, a una successiva certificazione identificata con il n. 7920/63/01 rilasciata il 28/10/2020 (sebbene non ancora registrata in Casellario) con la quale il concorrente ha riacquisito il requisito qualificatorio per la categoria OG11 classifica II a decorre dal 28/10/2020: perciò si è verificata un'interruzione di possesso del requisito di qualità richiesto per l'ammissione in gara per il periodo decorrente dal 13 al 27 ottobre 2020. Pertanto, l'impresa G.M.A. per la gara in corso non è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui al punto 7.1 del disciplinare. Con l'occasione si ricorda il consolidato principio del Consiglio di Stato secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, generali e di qualificazione, devono essere posseduti ininterrottamente per tutta la durata della gara, legittimando pertanto l'esclusione anche laddove l'accertamento della relativa mancanza sia successivo all'aggiudicazione definitiva [cfr. CdS sez. V 28/7/2015 n. 3701 – CdS ad.pl. 20/7/2015 n. 8 <i>“Il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, senza soluzione di continuità”</i> ].

Per i restanti concorrenti esaminati il RUP, verificato che gli atti integrativi e i chiarimenti forniti, acquisiti dalla Provincia in tempo utile, risultano essere regolari ed esaustivi e che le carenze formali rilevate in taluni casi sono comunque ininfluenti ai fini dell'ammissione in gara (o perché afferiscono a fatti già noti o già dichiarati o già documentati o comunque inferenziali, o perché irrilevanti per l'idoneità professionale dei concorrenti e la regolarità dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara), scioglie la riserva a carico degli stessi e, pertanto, **dichiara** regolarmente **ammessi a gara** i seguenti operatori economici:

CONCORRENTI AMMESSI	
N.	
1	MAR.SAL. Restauri s.r.l. – c.f. 05748201216 Nota: si precisa che la dichiarazione di subappalto esibita con il soccorso istruttorio non trova corrispondenza con quanto dichiarato agli atti di gara. Atteso che: a) ai fini della regolarizzazione del subappalto con soccorso istruttorio è consentita la sola rettifica restrittiva della quota di subappalto per importo e/o lavorazioni dichiarati in eccesso oltre i limiti di legge, allorché il concorrente possieda comunque i requisiti di gara per la restante quota al netto del subappalto; b) solo le irregolarità formali delle dichiarazioni di gara sono sanabili con soccorso istruttorio, restando pertanto precluse le irregolarità che afferiscono a manifestazioni di volontà del concorrente il cui intento deve essere chiaro, certo e inequivocabile <i>ab origine</i> e non può essere espresso <i>ex post</i> ovvero dopo la presentazione dell'offerta senza che si violi il principio di <i>par condicio</i> (fatta salva la fattispecie restrittiva di cui al precedente punto “a” in presenza di adeguata qualificazione del concorrente); si precisa che il subappalto dichiarato dal concorrente ha valore solo per le lavorazioni e rispettivi importi espressamente indicati nella dichiarazione di gara (prescindendo perciò dagli importi maggiorati dichiarati con soccorso istruttorio) e, pertanto, le percentuali di subappalto, risultate essere errate in valore, non producono alcun effetto sull'offerta di gara ma si intendono automaticamente rettifiche nella misura sottesa ai rispettivi importi inizialmente dichiarati. Il predetto difetto formale della domanda non costituisce causa espulsiva e in ogni caso l'operatore economico possiede comunque i requisiti di gara per l'esecuzione in proprio di tutte le categorie dell'appalto.
2	Consorzio Stabile GANOSIS s.c.ar.l. – c.f. 01375260625

	<p>Consorziate esecutrici: Hera Restauri s.r.l., c.f. 00934980624 – OMOU s.c.a.r.l., c.f. 00627160625</p> <p>Nota: si precisa che la dichiarazione di subappalto esibita con il soccorso istruttorio non trova corrispondenza con quanto dichiarato agli atti di gara. Atteso che:</p> <p>a) ai fini della regolarizzazione del subappalto con soccorso istruttorio è consentita la sola rettifica restrittiva della quota di subappalto per importo e/o lavorazioni dichiarati in eccesso oltre i limiti di legge, allorché il concorrente possieda comunque i requisiti di gara per la restante quota al netto del subappalto;</p> <p>b) solo le irregolarità formali delle dichiarazioni di gara sono sanabili con soccorso istruttorio, restando pertanto precluse le irregolarità che afferiscono a manifestazioni di volontà del concorrente il cui intento deve essere chiaro, certo e inequivocabile <i>ab origine</i> e non può essere espresso <i>ex post</i> ovvero dopo la presentazione dell’offerta senza che si violi il principio di <i>par condicio</i> (fatta salva la fattispecie restrittiva di cui al precedente punto “a” in presenza di adeguata qualificazione del concorrente);</p> <p>si precisa che il subappalto dichiarato dal concorrente ha valore solo per le lavorazioni delle categorie d’opera OG2-OS28-OS30 e rispettivi importi espressamente indicati nella dichiarazione dettagliata del soccorso istruttorio (prescindendo perciò da quanto dichiarato in gara in modo generico rinviando per le medesime categorie OG2-OS28-OS30 ai “limiti di legge”); pertanto, resta escluso dal subappalto il trasporto dei rifiuti prodotti in cantiere non dichiarato in gara e perciò non integrabile con soccorso istruttorio. Il predetto difetto formale della domanda non costituisce causa espulsiva e in ogni caso l’operatore economico possiede comunque i requisiti di gara per l’esecuzione in proprio di tutte le categorie dell’appalto.</p>
3	<p>Mastio Restauri s.r.l. – c.f. 01503070623</p> <p>Nota: sebbene, come nel DGUE di gara, anche nel DGUE integrato e ripresentato con soccorso istruttorio mancano le dichiarazioni di cui ai punti b)-c)-d) del quadro C parte III relative all’art. 80 comma 5 lettera b) del CCP, dalla verifica camerale effettuata tramite AVCpass non risulta per il concorrente l’<i>“Esistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse”</i>. Pertanto, in forza del principio di <i>favor participationis</i> nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono caratterizzare l’azione amministrativa, si ritiene il concorrente essere in regola con il requisito di cui all’art. 80 comma 5 lettera b) del CCP.</p> <p>E’ appena il caso di chiarire che l’ulteriore documentazione di rettifica trasmessa dal concorrente con pec del 10/11/2020 è inconferente in quanto inviata oltre la scadenza del termine utile per il soccorso istruttorio spirato il 2/11/2020.</p>
4	<p>EDIL GEO s.r.l. – c.f. 04546430630</p>
6	<p>Consorzio Stabile SOLEDIL s.r.l. – c.f. 06116421212</p> <p>Consorziate esecutrice: A.D. Restauri &amp; Costruzioni s.r.l. – c.f. 07180240637</p> <p>Nota: dalla rassegna dell’integrazione documentale prodotta con il soccorso istruttorio a seguito di ingiunzione n. 26086 del 22/10/2020, relativamente all’annotazione del 1/2/2018 iscritta nel Casellario informatico dell’ANAC a carico del Consorzio per esclusione da una gara d’appalto per falsa dichiarazione, si rileva che il concorrente non ha esibito specifiche memorie o atti defensionali per i chiarimenti del caso, ma si è limitato a confermare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio disposta dall’ANAC con delibera n. 47 del 17/1/2018, senza null’altro aggiungere. Tuttavia, dagli approfondimenti condotti dalla Stazione appaltante presso il Casellario informatico emerge che di fatto la consorziate Habitat &amp; House s.r.l. (designata dal consorzio nella gara d’appalto oggetto di annotazione), responsabile dell’omessa dichiarazione che ha determinato l’esclusione dalla gara e conseguente segnalazione all’ANAC, non risulta più fare parte del consorzio SOLEDIL da metà 2017 come emerge dalla visura delle attestazioni SOA registrate in Casellario a partire dalla certificazione n. 4428/63/01 del 26/7/2017 (mentre risultava essere socia del predetto consorzio giusta attestazione SOA n. 91864/7/00 del 15/7/2014 con scadenza triennale del 14/7/2017). Anche dalla visura storica camerale del Consorzio risulta che a oggi la ditta Habitat &amp; House s.r.l. non è più socia del consorzio medesimo e inoltre risulta che dal 12/1/2018 l’arch. Mario Buffardi c.f. BFFMRA74S19F111V – rappresentante legale e direttore tecnico della Habitat &amp; House – è cessato dalla carica di amministratore unico di detto consorzio. Pertanto, considerato che:</p> <p>a) l’uscita dal consorzio della ditta Habitat &amp; House (responsabile dell’omissione oggetto di annotazione, come risulta dalla declaratoria in Casellario) è avvenuta alla metà del 2017 e quindi abbondantemente prima dell’attuale offerta di gara, nonché il Consorzio ha cessato il rapporto con il rappresentante legale della Habitat &amp; House per le funzioni di amministratore unico dal 12/1/2018;</p> <p>b) la segnalazione di che trattasi afferisce a inadempimenti documentali che comunque non hanno determinato il reato di falsa dichiarazione alla luce dell’archiviazione disposta dall’ANAC con delibera n. 47/2018, né risultano dal casellario ulteriori annotazioni a carico del Consorzio per fatti colposi o dolosi o per imperizia professionale che possano perciò compromettere la credibilità e capacità imprenditoriale del concorrente;</p> <p>si ritiene che, nel rispetto del principio di <i>favor participationis</i> nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono caratterizzare l’azione amministrativa, la segnalazione di che trattasi sia a oggi inconferente ai fini dell’integrità e affidabilità morale e professionale dell’operatore economico in ordine alla specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere per l’appalto in oggetto.</p>
7	<p>E.CO.RES. s.r.l. – c.f. 04804621219</p> <p>Nota: si preclude il subappalto in quanto manca il dettaglio delle prestazioni da subappaltare sia nel DGUE che nella</p>

	dichiarazione integrativa. In ogni caso il concorrente, a prescindere dal subappalto oramai precluso, possiede comunque i requisiti di gara per l'esecuzione in proprio di tutte le categorie dell'appalto.
8	ANC Costruzioni s.r.l. – c.f. 11012391006 – Note: 1) si precisa che, sebbene nel DGUE ripresentato con il soccorso istruttorio la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lettera f-ter) del codice (quadro D parte III) è negativa e perciò difforme da quanto dichiarato nel DGUE presentato con l'offerta, si ritiene comunque valida ai fini dell'ammissione la prima dichiarazione resa agli atti di gara: per cui il predetto difetto di compilazione del secondo modulo di gara non costituisce causa espulsiva in forza del principio di <i>favor participationis</i> , anche perché l'annotazione nel Casellario informatico dell'ANAC del 19/7/2019 (oggetto di antinomia declaratoria) è stata comunque regolarmente dichiarata in gara con “comunicazione2.pdf.p7m”; 2) dalla rassegna dell'integrazione documentale prodotta con il soccorso istruttorio a seguito di ingiunzione n. 26063 del 22/10/2020, relativamente all'annotazione del 7/10/2017 per revoca dell'aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico per fatto dell'impresa, non si rinvencono a oggi – decorso altresì il triennio di legge ex art. 80 comma 10-bis del CCP – concreti fattori di rischio per la professionalità e la credibilità e capacità imprenditoriale dell'operatore economico. Pertanto, alla luce della documentazione esibita non sussistono a oggi presupposti tali da far ritenere compromessa l'idoneità professionale del concorrente e la sua integrità e affidabilità morale in ordine alla specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere per l'appalto in oggetto.

**B.** Procede, in ordine cronologico di arrivo, all'apertura delle buste “B” contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi a gara al fine di esaminarne la conformità della documentazione esibita rispetto alle prescrizioni dell'invito e del disciplinare di gara. A fronte dei predetti controlli, verificato che i file digitali in esse contenuti risultano essere integri e accessibili e firmati nei modi stabiliti dai paragrafi 13. e 16. del disciplinare, verificata la correttezza formale della documentazione esibita, **dichiara ammesse a gara** tutte le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi innanzi elencati.

Il Presidente sospende la seduta pubblica per procedere, in successiva seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ammesse a gara e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di aggiudicazione sanciti dall'invito e dal disciplinare di gara.

La documentazione esaminata è custodita e archiviata nel Portale gare secondo le Regole del Sistema di e-Procurement allegate al disciplinare di gara.

La presente seduta si chiude alle ore 11:44.

I Componenti della Commissione  
(·arch. Vincenzo De Maio·)  
(·geom. Alberto Grasso·)

IL PRESIDENTE  
(·ing. Silvestro Aquino·)

Il Responsabile unico del procedimento  
(·ing. Antonio Marro·)

Il Segretario verbalizzante  
(geom. Enzo De Falco)

**Il presente verbale ha valore di provvedimento amministrativo ai fini della determinazione delle esclusioni e delle ammissioni dei concorrenti in gara, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.**

**IL DIRIGENTE**  
(ing. Fausto Mauriello)